

14 ottobre 2009 16:48

# Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi bisogna lanciare una monetina

di [Emmanuela Bertucci](#)



Chi vuole andare in giudizio per chiedere la condanna del proprio Comune di residenza al pagamento della quota sociale per la eleganza in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) deve munirsi di una monetina, una cartina geografica dell'Italia, diverse caselle rosse e verdi del Monopoli, un conetto portafortuna.

Ciò perché decidere a chi rivolgersi, cioè se andare dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo, sta diventando sempre più scabro da non demandare al proprio avvocato, questo giustamente alla camera di Fabrizio. Si inizia con una ricerca statistica su quali Tribunal di Italia decidono per la giurisdizione amministrativa e quali per quella ordinaria. La cartina dell'Italia serve a commissariare i diversi tribunali: su quali nei quali "vinci" la giurisdizione del giudice ordinario malgrado una casella rossa, su quali nei quali si riconosce la giurisdizione del TAR una verde. Facilitano il gioco dando qualche primo indirizzo:

- In Emilia Romagna vince il giudice ordinario;

- In Sardegna vince il giudice ordinario;

- In Lombardia vince il giudice ordinario;

- In Toscana la vicenda si fa più complicata: i TAR dico insistentemente di avere giurisdizione su quei casi per il consegna e offerta di avere giurisdizione sulla rete e sul provvedimento del Comune, ma non sul contratto che la RSA stipula con i dirigenti e i loro pazienti, nella stessa regione poi il giudice ordinario, dopo quattro anni di cause, dice al ricorrere di andare al TAR, ma un altro giudice ordinario della stesso Tribunale in un altro caso dice di essere competente a decidere.

Proviamo allora ad "informarci" dai Tribunal locali e vediamo cosa ne pensano i Giudici superiori, ai piani "alti":

- Corte di Cassazione, Sezione Unita, 28 aprile 2004 - In competenza e' del giudice ordinario per le cause iniziate prima del 1998 (anno di entrata in vigore della legge n. 80 del 1998), del TAR per quelle successive;

- Corte Costituzionale, 3 luglio 2004 - sono di competenza del giudice ordinario le controversie in materia di pubblici servizi che riguardano le "indennita' canonici ed altri corrispettivi";

- Corte di Cassazione, Sezione Unita, 14 ottobre 2005, Consiglio di Stato n. 4298 del 2005, Consiglio di Stato n. 4652 del 2005 - secondo questa sentenza la pronuncia appena citata della Corte Costituzionale va messa nel senso che sono devolute alla giurisdizione ordinaria solo quelle "pretese creditizie (non) inerenti unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente contrattuale", che non comportano alcuna "valutazione" sull'operato discrezionale della pubblica amministrazione. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo quando e' data valore l'esercizio della discrezionalità amministrativa (in questo caso del Comune) e non per la cosiddetta discrezionalità "puramente tecnica o vicariale";

- Cassazione 1 luglio 2009 - In competenza e' del TAR finche' l'adempimento pagamento della quota sociale viene contestato insieme all'atto amministrativo comunale che determina l'importo assistenziale e la somma da pagare, ma se il contestato l'ente individualizza il soggetto obbligato al pagamento allora la competenza e' del giudice ordinario!

Nell'arco di cinque anni, interpretazione della massima Corte italiana ha subito delle oscillazioni ineluttabili. E mentre i giudici si perdono in solite digressioni su diritti soggetti e interessi legittimi, su atti amministrativi meramente confermativi e atti che presentano dell'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte della pubblica amministrazione, i cittadini ne pagano le spese, per decidere a chi rivolgersi dovranno tirare una monetina e stringere in tasca il loro conetto portafortuna, in attesa della certezza del diritto.

Segue il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unita, n. 15277 del 1 luglio 2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Comparte degli It-Ati Reggi Magliani

Dot. CARBONE Vincenzo - Presso Presidente -



Dott. MATTEONE Sergio - Presidente di Sezione -

Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione -

Dott. MENGHETTI Alberto - Consigliere -

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -

Dott. FICONE Pasquale - Consigliere -

Dott. SEGRETTO Antonio - inf. Consigliere -

Dott. NAPPI Anello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5631/2008 proposto da:

ISTITUTO (OMISSIS) ONLUS EBRETO ENTE MORALE (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARINI 12, presso lo studio

dell'avvocato CARPOLO DAMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato

SCARPA LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;

- opponente -

contro

A.U.S.L. N. (OMISSIS) "GENOVESE", in persona del Direttore

Consulente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato TORIA GIAMFRANCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO,

giusta delega a margine del ricorso;

- contestualmente -

e contro

N.O. IN PERSONA DEL TUTORE S.O.;

- ribellato -

avverso la sentenza n. 145/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA.

depositata il 16/02/2007.

valle la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2009 del Collegio Dott. SEGRETO ANTONIO.

valle gli avvocati SCARPA Luigi, TOBIA Gianfranco.

valle il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo.

del ricorso, oggetto del secondo.

Fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 2742/07 del Tribunale di Genova N. O., patrone dimesso dell'ospedale psichiatrico e degente presso l'istituto (OMISSIS), viene condannato al pagamento in favore di detto Istituto della L.C.

quota alberghiera della rete di degenza del (OMISSIS) e con successivo Decreto ingiuntivo n. 1744 del 2007 l'Aut. (OMISSIS) Genova e lo stesso N. venivano condannati in solido al pagamento in favore dell'Istituto di tale quota alberghiera della rete di degenza del (OMISSIS). Gli ingiunti proponevano separate opposizioni, poi riunite. La Aut. accoglieva l'effetto di quiescenza.

Il Tribunale di Genova rinviava i decreti ingiuntivi e condannava gli ingiunti al pagamento di somme diverse in favore dell'istituto.

Su appello dell'istituto ed appello incidentale degli ingiunti, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 145 del 16.2.2007, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'App. quanto alla domanda proposta nei confronti della AUSL, mentre in parziale accoglimento dell'appello incidentale del N., condannava quest'ultimo al pagamento di una somma minore nei confronti dell'istituto.

Riteneva la Corte territoriale che nella specie, quanto alla domanda proposta nei confronti della AUSL, la giurisdizione di appartenenza al giudice amministrativo, poiché si verteva in ipotesi di interpretazione di deliberazioni regionali circa la spettanza al SSN e al privato, ex ricezione della L.C. quota di alberghiera di degenza, pertiene al ricovero depositato dalla AUSL nella struttura convenzionata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'istituto stesso, articolato in 4 motivi.

Risulta con convenzioni la AUSL (OMISSIS) Genova. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Dato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, degli artt. 5 e 37 c.p.c., della L. n. 833 del 1978, artt. 26, 44 e 49, del D.L. n. 502 del 1992, L. n. 852 del 1996, L. n. 449 del 1997, D.Lgs. n. 109 del 1998.

Assume il ricorrente che la giurisdizione di appartenenza all'ASO, che ripropone la quota di degenza richiesta e quella fissata dalla AUSL, che tale costo è a carico del SSN, demandando la legge alle regioni di stabilire la misura di partecipazione del ricoverato, quale rimborso da pagare all'AUSL, nel quale rapporto l'istituto rimase estraneo (S.M. Ligario n. 20 del 1998).

2.1. Il motivo è fondato e va, per l'effetto, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Preferibilmente va rigettato l'accoglimento di inammissibilità del motivo di ricorso, infatti, presenta un quadro di difetto conforme al dettato dell'art. 366 bis c.p.c..

Va escluso peraltro che la presente controversia deve essere decisa sulla base della più antica previsione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, con riguardo alla sentenza della Corte Cost. n. 334/2004, avendo questa Suprema Corte più volte stabilito (Cass. 3202/0487, 204/20043, 2005/1362 e 2006/3370) che il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione è in materia di competenza, si determina in base alla legge vigente al momento della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata illegittima, purché la presenza di incostituzionalità comporti l'ineoperosità ab origine della norma che, pertanto, non può più essere applicata neppure ai litisfilii (v. di cui all'art. 5 c.p.c.).

2.2. Va osservato che l'istituto contumeliosamente delinse, il 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla L. 25 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta l'irraggiungibilità della L. 14 febbraio 1964, n. 36, art. 7, che devolveva al Consiglio di Stato la controversia avente ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più Provincia e Comune e istituzione di pubblica beneficenza o collegio di trattamento degli alienati appartenenti al Privato diritto e 289/72, 20 giugno 1964, n. 1054, art. 26, n. 5, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della distribuzione d'ingenti contenziosi (Cass. cost. n. 290/2004 del D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 80, art. 23, così come modificato dalla L. 27 luglio 2003, n. 205, art. 7, che aboliva il giudice amministrativo, la giurisdizione delle vertenze delle istituzioni ospedaliere civili, la controversia riguardante la attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'adempimento di pubblici servizi, ivi compresi quelli resi nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi l'interposizione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo (Cass. S.U. 30.7.2004, n. 26598, Cass. S.U. 15.07.2005, n. 14686, Cass. S.U. 28.7.2006, n. 17095).

3.1. Denotando, quanto a quest'ultima ipotesi, un riscontro che la Corte costituzionale, con la predetta sentenza n. 204/2004, ha stabilito che, a prescindere dall'ipotesi di concessione di servizi, già contemplata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi sopravvive soltanto nella controversia "relativa ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241", ovvero relativa all'adempimento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati.

Inammissibile è l'opposizione rilevante che l'espressione "provvedimenti" debba intendersi in senso stretto, e cioè secondo la nozione che si ricava dalla tradizione e dalla giurisprudenza di questa Corte - nitida soltanto gli atti amministrativi discretzionali, autoritativi e costitutivi, essendo esclusi quelli meramente dichiarativi.

Si deve chiarire che il potere dell'amministrazione di incidere sull'esito delle situazioni soggettive è una conseguenza della particolare efficacia dell'atto, e che il nostro sistema costituzionale non prevede alcuna forma di amministrazione. Come risulta dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, ai provvedimenti devono essere equiparati i casi in cui l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione di provvedimenti (L. n. 241 del 1990, art. 17).

3.1. Quanto all'area della giurisdizione, rilegata dalla pronuncia costituzionale, nel senso attualmente vigente il riferimento della controversia al provvedimento significa che, per essere entrata alla giurisdizione del giudice amministrativo, oggetto del giudizio deve essere il provvedimento di per sé stesso considerato: è pacifico il tratto di giurisdizione esclusiva, a parità estesa alle controversie su diritti soggettivi. Il suo ambito non può, ovviamente, coincidere con quello della giurisdizione di legittimità, nel quale la situazione soggettiva di cui si chiede tutela è l'interesse legittimo.

La norma, nella lettura del giudice della legge, è riferita, pertanto, oltre ai casi di lesione di interessi legittimi, anche ai casi in cui, per varie ragioni, l'atto amministrativo può essere lesivo di diritti soggettivi, come nella ad. canonica di potere in concreto e nella lesione di diritti fondamentali. In relazione ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte, non si verifica - in considerazione della tutela rafforzata dettata direttamente dalla Costituzione - la c.d. degradazione del diritto (Cass. S.U. 04/07/2006, n. 15216).

E' ovvio, quindi, che l'effettiva della controversia ad un provvedimento, necessario per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo la norma della Corte costituzionale, non significa che questo debba formare oggetto di sindacato, nel senso che la tutela del diritto soggettivo, affidata a tale giudice, può prescindere da qualunque esazione di legittimità del provvedimento.

3.2. Applicando tale regola al caso di specie, non ricollegendo il rapporto dedotto in giudizio ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, nel senso sopra chiarito, deve escludersi l'assenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ove non risultasse conclusiva l'ispezione secondo cui i rapporti di carattere patrimoniale sono "in definitiva" esclusi dall'area in cui opera il potere autoritativo della p.a..

Inoltre, la domanda di pagamento della quota alberghiera della rete di degrada, oltre a non contenere alcun sindacato ai atti provvedimenti, non affiora a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo l'attore richiesto il corrispettivo per un'istituzione di natura assistenziale, sottoposto a presupposti prefissati dalla legge.

Nella specie, la disciplina legislativa (L. n. 833 del 1974, L. n. 180 del 1978 art. 2 e segg.) configura espressamente le prestazioni sanitarie come oggetto di diritto della persona, senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'esecuzione di atti discrezionali.

La difesa della discrezionalità trova, invece, la radice nei programmi assistenziali, coi quali vengono stabilite le tipologie di interventi e determinate le norme destinate all'attuazione di tali programmi, atti che sono di competenza regionale e che, secondo quanto sopra rilevato, non riguardano direttamente la costituzione del rapporto (Cass. S.U. 18/10/2005, n. 20116).

Pertanto, la controversia sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della quota alberghiera della rete di degrada (L. R. Liguria 9 settembre 1996, n. 30 in successive delibere regionali attuative) è quindi squallida l'attività passiva del rapporto, non è elemento sufficiente per attribuire la cognizione al giudice amministrativo, mancando nella specie un provvedimento amministrativo (nel senso sopra chiarito), della cui legittimità si discute e la deduzione dell'esercizio d'un potere discrezionale da parte della Amministrazione (Cass. S.U. n. 17020/08, 20/08/2008).

Conseguente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alla domanda proposta dall'attore stesso.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'erronea estensione della giurisdizione dell'Agp ai rapporti tra esso Istituto ed il N.O. in violazione della L. n. 1024 del 1971, art. 5, degli artt. 1 e 27 c.p.c., e dei principi emergenti della L. n. 833 del 1974, D.L. n. 502 del 1992, artt. 26, 44 e 45, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.

Ritorna il ricorrente che invece per tale rapporto andava affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il N. assicura che egli non doveva partecipare alla spesa, alla quale era tenuto in ACSL. S.1. Il motivo è ammissibile per essere formato il giudizio esplicito in merito alla giurisdizione dell'AgO, quanto al rapporto tra Istituto stesso ed il N.O.

Va, anzitutto, osservato che questa S.U. con recente sentenza 9/10/2005, n. 24883, ha reso esecuto che in ogni processo vanno individuati due destinatari e non contraddittori oggetti del giudizio, l'uno (giurisdizionale) concernente la sussistenza o meno del dovere - potere del giudice di restituire il merito della causa, e l'altro (autoritativo) relativo alla fondatezza o no della domanda. Stante l'obbligo del giudice di accertare l'esistenza della propria giurisdizione prima di passare all'esame del merito o di altro questione ad essa successiva, può legittimamente presumersi che ogni estensione di legittimo contenga implicitamente quella sull'attribuzione legittima di cui si discute, e cioè sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non sarebbe potuto essere adottato.

Pertanto non si può affermare che, in mancanza di una specifica esclusione, la questione di giurisdizione (presente in ogni caso) non sia stata affrontata. Se il giudice ha deciso il merito, in forza del combinato disposto dell'art. 275 c.p.c., comma 2, e art. 37 c.p.c., (che impongono la verifica d'ufficio della potestà iudicaria) e deve ritenere che abbia già deciso in senso positivo la questione pregiudiziale della giurisdizione. In definitiva, secondo delle recente orientamento di questa S.U., che va qui condiviso e ribadito, la decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la sentenza si impugnano, ma non eccezionando il diritto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di accogliere tale diritto e, quindi, si verifica il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità con la conseguente preclusione sanzionata dall'art. 325 c.p.c., comma 2 e dall'art. 324 c.p.c..

5.2. Nella fattispecie il Tribunale aveva pronunciato nel merito, quanto alla domanda proposta dall'attore nei confronti del N.

Sulla estensione implicita relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per tale rapporto, nessuno ha proposto impugnazione, per cui sul punto si è formato il giudicato implicito.

6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 277, 342, 346, 352 e 359 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e f) visto motivazionale su fatto connesso, e norme dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo si conclude con il seguente quanto di diritto: "Se la corte di appello deve pronunciare su tale la domanda formata dall'appellante nella conclusione dell'atto di appello, risponde in utilità ex art. 352 c.p.c., riaccolte in sentenza".

7.1. Il motivo è inammissibile poiché il quanto di diritto sopra esposto non è conforme ai requisiti di cui all'art. 360 bis c.p.c..

Inoltre il quanto di diritto con il quale deve concludere a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denuncia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere risolutivo del punto della controversia e non può limitarsi nella richiesta di declaratoria di un'errata affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass. 03/09/2007, n. 17709).

La formulazione del quanto precede dall'art. 360 - bis c.p.c., postula l'antecedenza, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l'esplicito di un quanto meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (Cass. 22/6/2007, n. 14852).

7.2. Nella fattispecie il quanto è privo di ogni attinenza alla fattispecie concernita, non indicando quali siano le domande su cui il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.

7.3. Quanto all'esame vizio motivazionale, poiché esso consiste secondo il ricorrente "nella contraddittorietà della motivazione della corte di appello nell'affermare ogni estensione sul merito di tale parte di appello per rimosione della corte di appello espressamente proposta" va osservato che esso non integra un vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè relativa alla ricostruzione dei fatti, ma un'errata contraddittoria motivazione giuridica, che, quindi, va esclusa nel vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3) [inibizione al quale manca il quanto di diritto, come sopra detto].

Inoltre il vizio di motivazione riconducibile all'art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3) vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sé, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni logiche, rigorose e consistenti, e senza che alcuna motivazione, sia del giudice della controversia o della Corte di Cassazione (Cass. 05/09/2005, n. 13883).

8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 50, 102, 110, 342, 343 e 345 c.p.c., e degli artt. 1300, 1304, 1309 e 1371 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo si conclude con il seguente quanto di diritto: "Se la decisione sull'appello è stata pronunciata da un giudice diverso da quello in cui è stato proposto il ricorso, senza che sia consentito escludere d'ufficio le eccezioni nei confronti dei soggetti cui non sono diretti".

8. Il motivo è ammissibile per irragionevolezza del quanto di diritto proposto, sulla base dei principi sopra esposti.

In particolare non risulta da esse alcun riferimento alla fattispecie concreta né quale fosse l'esito raggiunto né da applicare in luogo di quella applicata espressamente dal giudice di merito.

Quanto al primo vizio motivazionale, anche in questo caso esso si risolve non in un vizio attinente alla ricostruzione fattuale, e come tale rientrando nel perimetro di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., ma alla motivazione giuridica. Infatti il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria per aver in corso di appello prima ritenuto che l'appello incidentale del N° concesso sia la pretesa di porre a carico dell'Audi le prestazioni e poi accolto lo stesso con parziale riduzione del quantum, poi affermando che le domande contro la Audi erano precluse dalla carenza di giurisdizione.

16 In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili i restanti. Va cassata, in relazione al motivo accetto, l'impugnata sentenza ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alle domande proposte dall'attore nei confronti della AUSL (CASSAZIONE "Genovesi"). Va rinviata la causa, anche per le spese di questo giudice di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Cassa, in relazione al motivo accetto, l'impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alle domande proposte dall'attore nei confronti della AUSL (CASSAZIONE "Genovesi"). Rinvia la causa, anche per le spese di questo giudice di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova.